

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to Ing. Pasquini Gian Battista

F.to Ausiliari dott. Matteo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE, COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO ED ESECUTIVITÀ

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 21 FEB. 2019 all'Albo Pretorio on-line ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi ai sensi di legge e contestualmente viene comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari.

Si dà inoltre atto che la presente deliberazione:

- diviene esecutiva, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 267/2000, dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune.
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Li 21 FEB. 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Ausiliari dott. Matteo

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Addì 21 FEB. 2019



IL SEGRETARIO COMUNALE

(Ausiliari dott. Matteo)

[Handwritten signature of Matteo Ausiliari]

OGGETTO: Approvazione dell'accordo tra il comune di Sonico e l'Unione dei Comuni della Valsaviore per la condivisione della prestazione lavorativa di personale dipendente.

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Premesso che:

- l'Ing. Gaioni Fabio è dipendente del Comune di Sonico, assunto a tempo pieno e determinato ex art. 110, comma 2, del TUEL ed incardinato nell'area tecnica dell'ente in qualità di istruttore tecnico direttivo, titolare di posizione organizzativa;
- l'Unione dei Comuni della Valsaviore intende fruire della prestazione lavorativa del dipendente citato per 8 ore settimanali, oltre le 36 ore da svolgersi presso il Comune, intendendo destinarlo all'ufficio tecnico;
- il dipendente, si è reso disponibile a prestare la propria attività lavorativa presso l'Unione dei Comuni della Valsaviore per 8 ore settimanali, oltre le 36 ore settimanali che è tenuto a svolgere presso il Comune di Sonico, in qualità di dipendente a tempo pieno nel periodo dal 01/01/2019 al 24/05/2019;

Ravvisato che:

- l'articolo 1, comma 557, della Legge n. 311 del 30/12/2004 (Finanziaria 2005) recita: *"I Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, i Consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le Comunità montane e **le Unioni di Comuni** possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*;
- il D.Lgs. 66/03 il quale, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori e di consentire una più attuale distribuzione dei tempi di vita e di lavoro, fissa il limite massimo di ore lavorative settimanali in numero 48;
- la Circolare n. 2, datata 21/10/2005, del Ministero dell'Interno che, ribadendo i principi dell'unicità del rapporto di lavoro a tempo pieno nella pubblica amministrazione, del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione, apre all'ipotesi di utilizzazione del lavoratore presso altri enti locali precisando che tali attività *"non debbano apportare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza e non interferiscano con i suoi compiti istituzionali"*;

Preso atto che, a seguito della prestazione lavorativa presso l'Unione dei Comuni della Valsaviore, per 8 ore settimanali, e presso il Comune di Sonico, per 36 ore settimanali, il numero massimo delle ore lavorative prestate dal dipendente Gaioni Fabio rispetterà il limite delle 48 ore previste dalla vigente normativa;

Atteso che la retribuzione aggiuntiva riconosciuta al Sig. Gaioni Fabio per la prestazione lavorativa autorizzata a favore dell'Unione dei Comuni della Valsaviore verrà erogata mensilmente dall'Unione dei Comuni della Valsaviore;